

;

COMUNE DI MODENA
Servizio Sport

Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1) - Disciplina d'uso

Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale o comunque gestiti dal Comune ed è rivolto ai fruitori degli stessi.

I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione sono tenuti ad applicarlo ed a farlo rispettare.

Art. 2) - Sospensione o rinvio attività sportiva

L'Amministrazione comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà.

Art. 3) – Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, ai dipendenti del Servizio Sport e agli assistenti bagnanti in servizio presso la Piscina Dogali e la Piscina Pergolesi.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/91.

CAPO II – NORME D'USO DELLE PALESTRE

Art. 4) - Utilizzo ed Accesso

- 1) L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.
- 2) I fruitori della palestra sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
- 3) Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti.
- 4) Chiunque entri in palestra deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 5) - Orari

- 1) Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.
- 2) L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva, e di norma non oltre le 23,30, fatti salvi i regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva.

Art. 6) – Impianti e attrezzature

Le società, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata qualora non già presenti nell'impianto.

Art. 7) - Riduzione disponibilità palestra

- 1) E' vietato installare nelle palestre attrezzi ed impianti che possano ridurre la disponibilità. In ogni caso qualsiasi alterazione dello stato iniziale dovrà essere autorizzata dal Servizio Sport.

Art. 8) – Divieti

- 1) E' vietato subconcedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la revoca dell'assegnazione.
- 2) In palestre non specialistiche è vietato giocare a calcetto, se non usando un pallone di spugna del tutto comprimibile.
- 3) E' vietato fumare in tutto l'impianto.
- 4) Ai frequentatori della palestra è vietato accedere ai locali della scuola eventualmente adiacente.
- 5) E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate con apposite macchine distributrici.
- 6) E' vietato apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni e interni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli impianti sportivi;

Art. 9) - Danni

In caso di danni provocati all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento. In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

Art. 10) - Chiusura palestre

Le palestre rispetteranno i giorni di chiusura stabiliti dall'Amministrazione comunale, che saranno comunicati in via preventiva all'inizio dell'attività sportiva, salvo diversa disposizione dell'autorità scolastica.

CAPO III – NORME D'USO DEI CAMPI DI CALCIO

Art. 11) – Utilizzo ed accesso

- 1) L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.
- 2) I fruitori dell'impianto sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'utilizzo dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, in modo da evitare danni a terzi o all'impianto.
- 3) L'uso del campo per allenamento è subordinato alla presenza di un numero minimo di sei atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti).
- 4) Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o per gruppo di utenti.

Art. 12) - Orari

- 1) Si richiede il rispetto rigoroso dell'orario assegnato.
- 2) Gli spogliatoi devono essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell'orario assegnato, e di norma non oltre le 23,30.

Art. 13) - Praticabilità dei campi

- 1) La praticabilità dei campi di calcio per allenamenti e partite amichevoli è stabilita dal gestore dell'impianto. Eventuali controversie saranno sottoposte successivamente al vaglio dei funzionari del Servizio Sport.
- 2) La decisione in merito alla praticabilità dei campi di calcio per partite di campionato dilettantistiche di qualsiasi serie spetta al Servizio Sport, fatto salvo quanto previsto da vigenti accordi tra l'Amministrazione e i comitati di F.i.g.c., U.i.s.p., C.s.i.

Art. 14) - Danni

- 1) Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione.
- 2) I danni arrecati alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale carico dei responsabili che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale delle spese sostenute per il loro ripristino.
- 3) In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

Art. 15) - Divieti

- 1) E' vietato subconcedere a chiunque e a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto.
- 2) E' vietato imbrattare l'edificio e le attrezzature in alcun modo.
- 3) E' vietato fumare negli spogliatoi.

CAPO IV – NORME D'USO DELLE PISCINE**Art. 16) - Orari**

Il pubblico e i soci delle società di nuoto dovranno attenersi scrupolosamente all'orario di apertura e chiusura affisso all'ingresso delle piscine.

Art. 17) - Accesso all'impianto

- 1) Per l'accesso all'impianto il pubblico dovrà acquistare alla cassa il biglietto o l'abbonamento. Tali documenti dovranno essere conservati ed esibiti a richiesta degli incaricati del controllo. I soci delle società di nuoto per accedere all'impianto dovranno esibire la tessera rilasciata dalla propria società.
- 2) E' vietato introdurre nelle piscine animali di qualsiasi specie.
- 3) Le persone affette da malattie contagiose non possono accedere alle piscine. Qualora se ne ravvisi la necessità la direzione è autorizzata a richiedere un certificato medico che attesti l'idoneità per l'ingresso alle piscine. Le persone affette da epilessia sono invitate, a tutela della propria incolumità, a comunicare all'assistente bagnante in servizio, prima dell'entrata in acqua, la propria patologia.
- 4) I ragazzi con età inferiore agli anni 12 non potranno accedere all'impianto se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumono la responsabilità.

Art. 18) - Utilizzo

- 1) La vasca esterna scolastica è riservata ai bambini dagli 0 agli 8 anni.
- 2) I bambini di età inferiore ai 4 anni non possono accedere alle vasche 50 mt e 25 mt.
- 3) Nei percorsi per accedere alle vasche coperte e nei piani vasca è obbligatorio l'uso di zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma utilizzate esclusivamente in tali occasioni.
- 4) Nelle vasche coperte, per bagnarsi, è obbligatorio l'uso della cuffia.
- 5) L'utilizzo di videocamere e fotocamere subacquee dovrà essere autorizzato dal personale di servizio.

6) A seguito di un segnale acustico del personale di servizio il pubblico dovrà rapidamente uscire dalle vasche.

7) Art. 19) - Attrezzature

1) Le attrezzature degli impianti devono essere utilizzate con la massima cura ed attenzione. I danni arrecati, da atleti, dirigenti o pubblico, alle attrezzature o strutture degli impianti, saranno a totale carico degli stessi, che dovranno risarcire l'Amministrazione comunale delle spese sostenute per il loro ripristino.

2) In caso di inadempienza sarà loro vietato l'ingresso nell'impianto.

Art. 20) - Divieti

1) E' vietato circolare o sostare senza costume da bagno negli spogliatoi e nelle docce. Per cambiarsi occorre usufruire delle apposite cabine.

2) E' vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.

3) E' vietato accedere vestiti nei locali delle vasche coperte e svestirsi e rivestirsi nello stesso.

4) E' vietato mangiare negli spogliatoi e sul piano vasca.

5) In tutte le zone dell'impianto coperto é assolutamente vietato fumare. Nella piscina estiva è consentito fumare solo nell'area esterna al piano vasca, utilizzando gli appositi posacenere.

6) E' vietato entrare nelle vasche natatorie senza prima aver fatto la doccia.

7) E' vietato introdurre nell'impianto oggetti di vetro.

8) All'interno delle vasche natatorie non è ammesso l'uso di occhiali da sole o da vista e gli occhiali da nuoto dovranno avere lenti di plastica.

9) Nelle ore destinate al pubblico sono assolutamente vietate esercitazioni con fucili subacquei, o attrezzi per pesca subacquea.

10) E' vietato l'utilizzo delle pinne salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati dalla Direzione dell'impianto

11) A tutela della sicurezza dei bagnanti durante l'orario di pubblico è vietato effettuare immersioni in apnea.

12) E' vietato ai bagnanti l'accesso ai trampolini. Sono vietati i tuffi con rincorsa e i tuffi all'indietro. E' consentito tuffarsi dal piano vasca e dai blocchi di partenza.

13) E' vietato gettare in acqua indumenti e oggetti di qualsiasi genere.

14) E' vietato giocare a palla in acqua e disturbare in qualsiasi modo il pubblico che nuota. In caso di presenza in vasca di poco pubblico potrà essere ammesso il gioco della palla a discrezione degli assistenti bagnanti.

15) E' vietato sputare e urinare nell'acqua delle vasche natatorie nonché commettere azioni che costituiscano danno alla altrui salute.

16) I bagnanti non potranno occupare le corsie eventualmente riservate ad atleti o a corsi di nuoto.

17) E' vietato turbare il regolare svolgimento delle attività connesse alla fruizione dei servizi offerti dalla struttura mediante disturbo e/o molestia ai frequentatori e/o agli addetti al funzionamento delle attività.

18) E' vietato bivaccare o abbandonare rifiuti.

Capo V – RESPONSABILITA'

Art. 21) - Responsabilità

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori,

con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

L'amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Capo VI – SANZIONI

Art. 22) – Sanzioni amministrative

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate di seguito:
 - a) sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00
art. 4 comma 4)
art. 7 comma 1)
art. 8 comma 2) comma 4) comma 6)
art. 15 comma 2)
art. 18 comma 1) comma 2) comma 3)
art. 20 comma 1) comma 2) comma 3) comma 4) comma 6) comma 7) comma 8) comma 9) comma 10) comma 11) comma 12) comma 13) comma 14) comma 16) comma 18)
 - b) sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00
art. 17 comma 2) comma 3) comma 4)
art. 18 comma 4)
art. 20 comma 15) comma 17) comma 18)
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La Polizia Municipale potrà procedere all'allontanamento coattivo dell'autore di qualsiasi reato commesso e accertato all'interno degli impianti sportivi e allo stesso sarà interdetto l'ingresso e l'uso dell'impianto per un periodo minimo non inferiore a gg. 15 disposto dal competente Servizio Sport.

Con riferimento agli impianti natatori nei casi sotto elencati potrà essere disposta per l'autore del reato la inaccessibilità all'impianto natatorio per un periodo di almeno un anno dal verificarsi dell'evento:

- lesioni a personale in servizio presso l'impianto
- spaccio di stupefacenti
- furto con o senza scasso

La violazione degli art. 8 comma 3), art. 15 comma 3), art. 20 comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni introdotte dalla Legge 28.12.2001 n. 448, pari ad € 50,00 aumentate ad € 100,00 nel caso di trasgressione al divieto in presenza di donna in evidente

stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni, più le spese di procedimento, pari in entrambi i casi ad €3,10.

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24)

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le convenzioni stipulate con i singoli gestori degli impianti.””